



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-329/18, 3 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:831	Valsts ieņēmumu dienests contro «Altic» SIA	III	Rinvio pregiudiziale	LV	Ultima istanza	M. Bobek		Diritto di detrazione che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C 101/16, EU:C:2017:775, punti 36 e 38). Rilevanza della conoscibilità della frode IVA da parte del soggetto passivo (sentenza del 22 ottobre 2015, PPUH Stehcomp, C 277/14, EU:C:2015:719).	Acquisto di alimenti – Detrazione dell’IVA – Fornitore eventualmente fittizio – Frode all’IVA – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore – Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 – Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare – Incidenza sul diritto di detrazione dell’IVA.
Classificazione									
IVA									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, tenuto conto dell’obiettivo del regolamento (CE) n. 178/2002 di garantire la sicurezza alimentare (che si consegue, tra l’altro, garantendo la rintracciabilità degli alimenti), debba essere interpretato nel senso che non osta al diniego della detrazione dell’imposta versata a monte nel caso in cui il soggetto passivo che partecipa alla catena alimentare non abbia dimostrato, nella scelta della sua controparte contrattuale, una maggiore diligenza (che va oltre le consuete pratiche commerciali) consistente, in sostanza, nell’obbligo di effettuare verifiche sulla controparte contrattuale, ma, allo stesso tempo, tale soggetto passivo abbia verificato la qualità degli alimenti, soddisfacendo in tal modo l’obiettivo del regolamento n. 178/2002.</p> <p>2) Se il requisito di cui all’articolo 6 del regolamento n. 852/2004 e all’articolo 31 del regolamento n. 882/2004, relativo alla registrazione di un’impresa alimentare, interpretato alla luce dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, imponga l’obbligo alla parte che stipuli un contratto con tale impresa di verificarne la registrazione, e se siffatta verifica sia pertinente ai fini di determinare se tale parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolta in un’operazione con una società fittizia, tenuto conto delle particolarità della citata operazione.</p>									
Dispositivo									
<p>1) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte venga negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato – circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio –, che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all’individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, incombentigli in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si iscriveva in una frode all’IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.</p> <p>2) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, dev’essere interpretato nel senso che l’assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si iscriveva in una frode all’IVA.</p>									
<p>L’Amministrazione finanziaria, nel ricorso per cassazione, ha evidenziato che la società acquirente non avrebbe effettuato le verifiche minime riguardanti le sue controparti contrattuali, né avrebbe verificato che quest’ultime fossero registrate presso l’Agenzia alimentare, conformemente agli obblighi imposti dai regolamenti europei n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 882/2004. Ne derivava, pertanto, che la società sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una frode nell’IVA.</p> <p>Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono, quindi, dirette a stabilire se un soggetto passivo debba essere privato del diritto di detrazione dell’IVA assolta a monte nel caso di presunta mancanza di diligenza, valutata con riferimento al suo comportamento in relazione agli obblighi imposti dalle norme di settore in materia alimentare, concernenti, da un lato, la tracciabilità degli alimenti e, dall’altro, la registrazione dello stabilimento di produzione degli alimenti stessi.</p> <p>La Corte di Giustizia ricorda preliminarmente che il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti rappresenta un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.</p> <p>Inoltre, tale diritto non può essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni, un’altra operazione, precedente o successiva, sia inficiata da frode all’IVA senza che il soggetto passivo lo sapesse o potesse saperlo.</p> <p>Pertanto, gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di un meccanismo fraudolento, devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti non sia loro riconosciuto.</p> <p>I giudici europei evidenziano che non esiste una base giuridica, né nel diritto dell’Unione Europea, né nel diritto nazionale, che consenta di inserire automaticamente i requisiti settoriali nel regime generale dell’IVA.</p> <p>Pertanto, l’inadempimento dell’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 18, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, non comporta automaticamente che il contribuente avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in un’operazione fraudolenta in materia di IVA. Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria non può non riconoscere il diritto di detrazione ad un soggetto passivo dell’IVA assolta a monte sugli acquisti per il solo fatto che non ha effettuato verifiche sulla propria controparte contrattuale in osservanza dell’obbligo di tracciabilità.</p> <p>La Corte di Giustizia osserva altresì che il diritto alla detrazione non può essere subordinato alla condizione che i soggetti passivi verifichino la registrazione dei loro partner commerciali negli specifici registri nazionali istituiti nel settore della sicurezza alimentare, in quanto l’assenza di registrazione non comporta automaticamente che l’attività economica sia fittizia o che l’operazione non sia stata conclusa con il soggetto indicato nei documenti.</p> <p>La Corte di Giustizia conclude, quindi, che l’inosservanza degli obblighi di identificazione dei fornitori e di tracciabilità dei prodotti, in violazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare, non incide sul diritto alla detrazione dell’IVA. Tale inosservanza può, tuttavia, costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente ed in maniera concordante, tendono ad indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’operazione che si iscriveva in una frode all’IVA. Inoltre, non è rilevante il fatto che il soggetto non abbia verificato che i fornitori avessero adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa di settore.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									